Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 22 novembre 1940 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 25 gennaio 1940-XVIII, *registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile* 1940-XVIII, *registro 3 Africa Italiana, foglio* 327.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Barberini Ennio fu Pietro e di Biagioni Maria Giovanna, nato a Scarlino (Grosseto) il 19 giugno 1897, 1° seniore in servizio permanente del 267° battaglione CC. NN. « gruppo Cirene ».

Boglietti Cesare fu Emilio e fu Panigai Carolina, nato a Terni il 17 gennaio 1890, maggiore in servizio permanente effettivo del IV battaglione coloniale.

Lugaro Giuseppe di Pietro e fu Poma Giuseppina, nato a Trapani il 20 settembre 1909, tenente di complemento del XIV battaglione mitraglieri autocarrato.

MEDAGLIA DI BRONZO

Alberini Angelo di Vincenzo e di Gatti Ronchieri Alaide, nato a Lerici (La Spezia) il 20 settembre 1911, sottotenente di complemento del XXI battaglione coloniale.

Bafundi Michele di Angelo e di Cestari Caterina, nato a Montesano (Salerno) il 27 novembre 1907, sottotenente di complemento del LII battaglione coloniale.

Birigozzi Gerardo di Gerolamo e fu Bissaglia Ida, nato a Somma Lombardo (Varese) il 5 agosto 1911, sottotenente di complemento del LVI battaglione coloniale.

Caranti Francesco di Luigi e di Mori Orsola, nato a Caldarola (Macerata) il 29 aprile 1909, tenente di complemento del 1° reggimento fanteria coloniale.

De Muro Agostino di Giovanni e di Gallo Carolina, nato a Irsina (Matera) il 16 febbraio 1908, tenente di complemento XXXI battaglione coloniale.

Ferri Attilio di Pietro e fu De Vigo Abelia, nato a Milano il 20 agosto 1903, tenente di complemento del 4° reggimento fanteria coloniale.

Fuligni Iago di Gino e di Santini Sabatina, nato a Grosseto il 26 maggio 1913, sottotenente di complemento del 1° gruppo squadroni cavalleria coloniale.

Garzolini Ottorino fu Pietro e fu Criarattini Pierina, nato a Moggio Udinese (Udine) il 26 ottobre 1911, sottotenente di complemento della banda irregolare « Gestro ».

Lauria Raffaele di Giuseppe e di Tarquinia Mariannina, nato a Pagonica (L'Aquila) il 18 maggio 1905, capo manipolo medico della 267ª legione CC. NN. « Etna ».

Leoni Andrea di Enrico e di Scampini Carolina, nato a Magnaco (Milano) il 24 settembre 1912, sottotenente di complemento del XXI battaglione coloniale.

Oliva Calcedonio di Giovanni e di De Pin Gisella, nato a Verona il 29 luglio 1912, sottotenente di complemento del XXXI battaglione coloniale.

Pierelli Walter di Rodolfo e di Principi Emma, nato a Ferrara il 19 settembre 1904, tenente di complemento del XXI battaglione coloniale.

CROCE DI GUERRA

Armato Alfredo di Lazzaro e di Marabollo Emma, nato a Genova il 18 maggio 1909, tenente di complemento del 4° reggimento fanteria coloniale.

Calabrò Antonino di Gaetano e di Cornelio Gaetana, nato a Floridia (Siracusa) il 29 settembre 1913, sottotenente della batteria gruppo CC. NN. « Cirene ».

Cavaciocchi Baldo di Sperandio e fu Targioni Teresa, nato a Firenze il 31 agosto 1897, capomanipolo del gruppo CC. NN. « Cirene ».

Cipriani Franco di Dante e di Menozzi Alba, nato a Reggio Emilia il 19 dicembre 1906, capo manipolo della 267ª legione CC. NN. « Etna ».

Conte Gino di Domenico e fu Lai Merude, nato a Cagliari nel 1903, funzionario civile del Ministero dell'Africa Italiana.

Cristini Angelo fu Giuseppe e di Gigli Cesira, nato a Tolfa (Roma) il 9 luglio 1907, capomanipolo della 267ª legione CC. NN. « Cirene ».

De Leonardis Stefano di Domenico, e di Spada Rosa, nato a Gioia del Colle (Bari) il 5 aprile 1909, capo manipolo del gruppo CC. NN. « Cirene ».

Di Paola Plinio di Luzio e di Tartaglia Maria, nato a Ripalimosani (Campobasso) il 1° maggio 1909, sottotenente della batteria gruppo CC. NN. « Cirene ».

Fazio Francesco di Costantino e di Accardi Angela Maria, nato a Palermo il 16 gennaio 1903, capomanipolo della 267ª legione CC. NN.

Graziani Mario di Antonio e fu Bozzi Adelaide, nato a S. Giovanni Valdarno (Arezzo) il 24 luglio 1909, sottocapomanipolo della 267ª legione CC. NN. « Etna ».

Incelli Renzo di Rodrigo e di Silvestri Elvira, nato a Sora (Frosinone) il 17 agosto 1910, capomanipolo del gruppo CC. NN. « Cirene ».

Langianni Fortunato di Desiderio e di Lagli Filomena, nato a Cantagallo (Firenze) il 12 aprile 1894, 1° caposquadra della 267ª legione CC. NN., 267° battaglione.

Marra Vittorio fu Giuseppe e fu Tarallo Adele, nato a Napoli il 16 settembre 1906, tenente medico di complemento del XXXI battaglione coloniale.

Massimi Alfredo di Giuseppe e di Bonanni Maria, nato a Roma il 14 marzo 1910, capomanipolo del gruppo CC. NN. « Cirene ».

Mazzocchi Fausto di Ernesto e fu Esposito Rosa, nato a Pozzuoli (Napoli) il 17 marzo 1896, capomanipolo del gruppo CC. NN. « Cirene ».

Pagani Nino fu Calògero e di Bondi Giovanna, nato a Fossa d'Agrò (Messina) l'8 gennaio 1909, capomanipolo della 267ª legione CC. NN. « Etna ».

Palisi Giacomo di Vincenzo e di Arcadi Saveria, nato a Palermo il 9 novembre 1907, 1° caposquadra della 267ª legione CC. NN. « Etna », 267° battaglione.

Papi Giorgio di Egidio e di Botti Paola, nato a Piacenza il 16 maggio 1902, 1° caposquadra del gruppo CC. NN. « Cirene », compagnia comando.

Pergi Benedetto fu Angelo e di Persiani Maria, nato a Tolfa (Roma) il 14 settembre 1906, capo manipolo della 267ª legione CC. NN. « Etna ».

Porta Silvio fu Andrea e di Beltrami Giovanna, nato a Bagnolo S. Vito (Brescia), sottotenente della batteria gruppo CC. NN. « Cirene ».

Solani Ercole fu Giuseppe e di Patalossi Maria, nato a Foligno (Perugia) il 21 dicembre 1912, sottotenente di complemento della XI brigata coloniale.

Solito Gioacchino fu Giovanni e fu Tedeschi Rosa, nato a Palermo il 26 giugno 1904, 1° caposquadra della 267ª legione CC. NN. « Etna », 267° battaglione.

Spada Pasquale fu Cosimo e fu Longo Francesca, nato a Siracusa l'8 giugno 1910, tenente di complemento del XXI battaglione coloniale.

Vallocchio Guido di Arnaldo e di Silvani Giuseppina, nato a Parma il 3 settembre 1897, centurione della 155ª legione CC. NN.

(3724)

Regio decreto 11 *marzo* 1940-XVIII, *registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio* 1940-XVIII, *registro 5 Africa Italiana, foglio* 237.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Ambaiè Ilma, sotto capo della banda irregolare « Toclù Mescescià » (*alla memoria*).

MEDAGLIA DI BRONZO

Abrahà Ghebresillassié, interprete della banda irregolare « Toclù Mescescià ».

Bahatà Lenunà, sottocapo della banda irregolare « Toclù Mescescià ».

Ghesseseu Mescescià, sottocapo della banda irregolare « Toclù Mescescià ».

Scifarè Uoldeghiorghis, sottocapo della banda irregolare « Toclù Mescescià ».

Seium Gazzai, sottocapo della banda irregolare « Toclù Mescescià ».

Seium Tecleaimanot, sottocapo della banda irregolare « Toclù Mescescià ».

Uoldemariam Destà, uachil della banda irregolare « Toclù Mescescià ».

CROCE DI GUERRA

Abbai Ghebreschi, uachil della banda irregolare « Toclù Mescescià ».

Abebè Ghebresillassé, sottocapo della banda irregolare « Toclù Mescescià ».

Abraha Tesfaghiorghis, gregario della banda irregolare « Toclù Mescesciá ».
Adgù Istifanos, uachil della banda irregolare « Toclù Mescesciá ».
Agofari Tesfai, gregario della banda irregolare « Toclù Mescesciá ».
Agos Voldemicael, uachil della banda irregolare « Toclù Mescesciá ».
Ailè Gheremedin, gregario della banda irregolare « Toclu Mescesciá ».
Alemaioh Mescesciá, sottocapo della banda irregolare « Toclù Mescesciá ».
Amarè Sehaiù, sottocapo della banda irregolare « Toclù Mescesciá ».
Ambaiè Tellá, gregario della banda irregolare « Toclù Mescesciá ».
Asaichugù Ailemariam, uachil della banda irregolare « Toclù Mescesciá ».
Asbahá Abrahá, sottocapo della banda irregolare « Toclù Mascesciá ».
Asbaha Gurrá, sottocapo della banda irregolare « Toclù Mescesciá ».
Asclafi Gobrù, uachil della banda irregolare « Toclù Mescesciá ».
Asefá Ghebresillassé, sottocapo della banda irregolare « Toclù Mescesciá ».
Asefá Ghebrù, sottocapo della banda irregolare « Toclù Mescesciá ».
Aselafi Gabriel, uachil della banda irregolare « Toclù Mescesciá ».
Asfahá Araiá, uachil della banda irregolare « Toclù Mescesciá ».
Berechè Negussé, uachil della banda irregolare « Toclù Mescesciá ».
Bezzabih Gobrù, sottocapo della banda irregolare « Toclù Mescesciá ».
Bilatá Alemaiò, sottocapo della banda irregolare « Toclù Mescesciá ».
Chidanemariam Asseghebei, uachil della banda irregolare « Toclù Mescesciá ».
Chidanè Voldemicael, uachil della banda irregolare « Toclù Mescesciá ».
Chidanemariam Vorchinè, sottocapo della banda irregolare « Toclù Mescesciá ».
Demos Mersciá, uachil della banda irregolare « Toclù Mescesciá ».
Garamascal Tessemá, uachil della banda irregolare « Toclù Mescesciá ».
Ghebremiconel Voldegherghis, uachil della banda irregolare « Toclù Mescesciá ».
Ghebrù Demosé, gregario della banda irregolare « Toclù Mescesciá ».
Gheremariam Menamenò, uachil della banda irregolare « Toclù Mescesciá ».
Gheremariam Rison, uachil della banda irregolare « Toclù Mescesciá ».
Gheremascal Mescesciá, uachil della banda irregolare « Toclù Mescesciá ».
Ghesessè Teclegiorghis, sottocapo della banda irregolare « Toclù Mescesciá ».
Ghirmai Chidanè, uachil della banda irregolare « Toclù Mescesciá ».
Gigar Aberá, uachil della banda irregolare « Toclù Mescesciá ».
Hailè Sellassiè Voldichet, sottocapo della banda irregolare « Toclù Mescesciá ».
Inghidasciet Zelil, uachil della banda irregolare « Toclù Mescesciá ».
Isac Voldemicael, uachil della banda irregolare « Toclù Mescesciá ».
Leghese Ilmá, sottocapo della banda irregolare « Toclù Mescesciá ».
Maconen Colù, gregario della banda irregolare « Toclù Mescesciá ».
Maconen Merrá, gregario della banda irregolare « Toclù Mescesciá ».
Maconen Destá, sottocapo della banda irregolare « Toclù Mescesciá ».
Negasc Toclù, gregario della banda irregolare « Toclù Mescesciá ».
Sehailù Voldetiusaiè, uachil della banda irregolare « Toclù Mescesciá ».
Teclemariam Toclù, sottocapo della banda irregolare « Toclù Mescesciá ».
Voldesellassè Bisrat, sottocapo della banda irregolare « Toclù Mescesciá ».
Voldesillasiè Tesemmá, sottocapo della banda irregolare « Toclù Mescesciá ».

(3729)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 17 settembre 1940-XVIII, n. 1567.

Norme per l'esecuzione dell'art. 3 del R. decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 116, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 993, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 116, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 993, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 234, concernente aumento degli organici, reclutamento degli ufficiali di complemento, avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa e delega al Governo per la pubblicazione del testo unico dei provvedimenti legislativi sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;

Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 20 gennaio 1938-XVI, n. 226, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, e successive modificazioni, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito;

Viste le norme per la prima applicazione della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, e successive modificazioni, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, approvato con decreto Ministeriale 18 aprile 1936-XIV, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 13 settembre 1934-XII, n. 1567, che stabilisce i titoli di valutazione nei giudizi di avanzamento per gli ufficiali in congedo;

Visto il R. decreto 29 luglio 1937-XV, n. 1494, e successive modificazioni, che detta norme per l'assegnazione dei punti per la classifica dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli, prescritta dall'art. 47 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1045, convertito nella legge 10 febbraio 1937-XV, n. 325, sulla validità del servizio prestato in Africa Orientale dagli ufficiali del Regio esercito ai fini dell'avanzamento e del trasferimento nel Servizio o nel Corpo di stato maggiore;

Visto il R. decreto 24 aprile 1939-XVII, n. 766, sulla validità dei periodi di servizio prestato dagli ufficiali del Regio esercito presso Comandi od Enti militari predisposti per esigenze speciali, validi per l'avanzamento e per il trasferimento nel Servizio o nel Corpo di stato maggiore;

Visto il R. decreto 6 luglio 1939-XVII, n. 1100, che dispone l'abrogazione del R. decreto 24 aprile 1939-XVII, n. 766, suindicato;

Visto il R. decreto 12 ottobre 1939-XVII, n. 1772, sul servizio prestato dagli ufficiali del Regio esercito presso Comandi o Enti approntati per speciali esigenze, valido per l'avanzamento e per il trasferimento nel Servizio o nel Corpo di stato maggiore;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, e successive modificazioni;

Visto il regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145, e successive modificazioni;
Visto il regolamento di disciplina per il Regio esercito, approvato con R. decreto 24 giugno 1929-VII, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al Corpo della Regia guardia di finanza si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti anteriormente al 1° gennaio 1940-XVIII per il Regio esercito (Arma dei carabinieri Reali, ruolo comando), in materia di avanzamento degli ufficiali, di stato degli ufficiali e dei sottufficiali e di disciplina, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Salvo le eccezioni stabilite dal presente decreto, spettano al Ministro per le finanze ed al Comando generale della Regia guardia di finanza, per i dipendenti ufficiali, le attribuzioni che, per gli ufficiali del Regio esercito, sono rispettivamente conferite al Ministro ed al Ministero della guerra dalle leggi e dai regolamenti di cui al precedente art. 1.

Spettano al comandante generale della Regia guardia di finanza le facoltà ed attribuzioni che le leggi ed i regolamenti medesimi conferiscono ai comandanti di Corpo d'armata.

Art. 3.

Le comunicazioni e pubblicazioni che per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito vengono dal Ministero della guerra riportate sul Giornale militare ufficiale, per gli ufficiali della Regia guardia di finanza vengono fatte dal Comando generale sul foglio di ordini del Corpo.

Art. 4.

Il generale di divisione comandante in secondo della Regia guardia di finanza è designato tra i generali di brigata del Corpo dal comandante generale, ed è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, approvata dal Consiglio dei Ministri.

Art. 5.

Agli effetti dell'avanzamento, gli ufficiali in servizio permanente della Regia guardia di finanza sono iscritti, distinti per grado, in apposito ruolo di anzianità.

Art. 6.

Annualmente, il Comando generale della Regia guardia di finanza determina e fa conoscere — mediante pubblicazione nel Foglio di ordini del Corpo — entro quali limiti di anzianità debbano essere compresi:

a) gli ufficiali da prendere in esame ai fini della iscrizione sui quadri di avanzamento, indicando altresì su quale quadro gli ufficiali stessi debbano essere iscritti;

b) gli ufficiali (generali, tenenti colonnelli, maggiori e capitani) per poter inoltrare domanda di collocamento fuori quadro o fuori organico, ai sensi delle disposizioni di cui ai successivi articoli 11 e 19.

I limiti di cui alla precedente lettera *a*) sono stabiliti in modo da raggiungere il prevedibile bisogno di un paio di anni.

Quando, per il sopravvenire di speciali circostanze, il numero degli ufficiali iscritti sul quadro di avanzamento si addimostri insufficiente a coprire le vacanze che si prevedono, il Comando generale dispone per la formazione di quadri suppletivi di avanzamento, fissando di volta in volta per quali gradi ed entro quali limiti di anzianità debbano essere compresi gli ufficiali.

Art. 7.

Per i giudizi riguardanti l'avanzamento dei colonnelli, dei tenenti colonnelli e dei maggiori in servizio permanente e delle categorie in congedo, è costituita una « Commissione centrale di avanzamento », composta del comandante generale della Regia guardia di finanza, del comandante in secondo, dei quattro generali di brigata del Corpo comandanti di zona e del generale di brigata del Regio esercito addetto al Comando generale.

La Commissione medesima, nei casi previsti, viene convocata dal comandante generale del Corpo, che le rimette i documenti prescritti.

La Commissione s'intende legalmente costituita con l'intervento di almeno cinque dei suoi componenti.

Art. 8.

Per i giudizi riguardanti l'avanzamento dei generali di brigata in posizione ausiliaria e della riserva del Corpo, è costituita una « Commissione speciale di avanzamento », composta del comandante generale e del comandante in secondo.

L'ufficiale preso in esame sarà dichiarato prescelto se avrà riportato entrambi i voti favorevoli.

Art. 9.

I verbali di cui all'art. 6 del regolamento sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 20 gennaio 1938-XVI, n. 226, sono sempre trasmessi al Comando generale della Regia guardia di finanza, che — nei casi previsti dalla legge — provvede a promuovere il giudizio decisivo di competenza del Ministro per le finanze.

Art. 10.

I quadri di avanzamento sono approvati e resi esecutivi mediante decreto del Ministro per le finanze.

Art. 11.

In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 26, 27, 1° comma, n. 3, e 28 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni, i collocamenti fuori quadro per i colonnelli, e fuori organico per i tenenti colonnelli, i maggiori e i capitani della Regia guardia di finanza, non prescelti per l'avanzamento, non possono superare i limiti numerici appresso indicati:

due colonnelli ogni biennio, a decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII;
due tenenti colonnelli ogni anno;
due maggiori ogni anno;
tre capitani ogni anno.

Ove i non prescelti per l'avanzamento dovessero superare i limiti di cui al precedente comma, saranno collocati:

a) fuori quadro, i colonnelli che abbiano maggiore anzianità di grado;

b) fuori organico, gli ufficiali che abbiano riportato un maggior punteggio ai sensi del R. decreto 29 luglio 1937-XV, n. 1494. Tuttavia, i capitani che non frequentino il corso valutativo per l'avanzamento a scelta ordinaria — e che perciò siano da considerare non prescelti — purchè abbiano riportato almeno i punti minimi parziali e totale, sono collocati fuori organico dopo i pari grado non ammessi a frequentare il corso valutativo o giudicati non idonei al termine del corso stesso;

c) in posizione ausiliaria od a riposo, oppure in congedo provvisorio — con le norme di cui all'art. 48, lettera b), della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026 — gli altri.

Art. 12.

L'ufficiale dichiarato non prescelto è collocato nella posizione che gli compete entro un mese dalla data della lettera ministeriale di comunicazione del giudizio che lo riguarda.

Art. 13.

Oltre ai casi previsti dall'art. 27, 1° comma, della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e salvo il disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 116, costituiscono sempre vacanza nei singoli gradi di ufficiale della Regia guardia di finanza gli ufficiali comandati a disposizione di altre Amministrazioni.

I comandi come sopra indicati non costituiscono vacanza, se di durata inferiore ai sei mesi.

Salve le disposizioni concernenti i requisiti prescritti per l'avanzamento, l'ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento acquista diritto alla promozione al grado superiore dal giorno da cui decorre la vacanza in detto grado. Tale giorno deve essergli assegnato come data di anzianità nel nuovo grado. Agli effetti economici, le promozioni decorrono dal 1° o dal 16 del mese, a seconda che siano state conferite, rispettivamente, nella seconda quindicina del mese precedente o nella prima quindicina del mese in corso.

Art. 14.

L'ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento ad anzianità od a scelta (ordinaria o speciale) non può essere promosso se non ha compiuto i seguenti periodi di comando o di servizio:

a) tenente: due anni di effettivo comando di tenenza o di stazione naviglio o di nucleo di P.T.I., complessivamente compiuti nei gradi di sottotenente e di tenente;

b) capitano: due anni di effettivo comando di compagnia territoriale (dell'Italia, dell'Albania, dell'A.O.I., delle Isole italiane dell'Egeo) o di distaccamento della Libia o di nucleo di P.T.I.;

c) tenente colonnello: due anni complessivamente compiuti nei gradi di maggiore e di tenente colonnello, di effettivo comando di circolo o di corrispondente reparto in A.O.I. o di nucleo di P.T.I., ed un anno, compiuto nel grado di tenente colonnello, nella carica di gestore;

d) colonnello: due anni di effettivo comando di legione o di corrispondente reparto dell'Albania o dell'A.O.I., o di comando della Regia accademia e scuola di applicazione, oppure di funzioni di capo dell'ufficio di segreteria o dell'ufficio servizio del comando generale del Corpo.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di stabilire altri comandi di reparto o incarichi di servizio validi agli effetti del presente articolo.

Art. 15.

Agli ufficiali dei vari gradi della Regia guardia di finanza non si applicano le disposizioni sui limiti di comando di cui all'art. 35 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni.

Agli effetti della disposizione di cui all'art. 19 del regolamento sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 20 gennaio 1938-XVI, n. 226, al limite di comando ivi previsto è sostituito, per gli ufficiali della Regia guardia di finanza, il limite di età per la cessazione dal servizio permanente.

Art. 16.

In deroga ai limiti di età indicati dalla tabella, allegato n. 1, annessa alla legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, e successive modificazioni, restano ferme, per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Regia guardia di finanza, le disposizioni di cui all'art. 19 del R. decreto legislativo 14 giugno 1923-I, n. 1281, e all'art. 1 del R. decreto-legge 6 maggio 1926-IV, n. 844, convertito nella legge 2 giugno 1927-V, n. 874, modificato dall'art. 3 del R. decreto-legge 21 gennaio 1929-VII, n. 132, convertito nella legge 23 agosto 1929-VII, n. 1728.

Art. 17.

La Commissione che, ai sensi dell'art. 47 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni, è chiamata a procedere all'assegnazione dei punti decisivi, è composta:

a) dei quattro generali di brigata comandanti di zona del Corpo e del generale di brigata del Regio esercito addetto, sotto la presidenza del più anziano dei generali comandanti di zona;

b) dei generali di brigata comandanti di zona, sotto la presidenza del comandante generale del Corpo, nei casi in cui quest'ultimo o il generale di divisione comandante in secondo, siano stati chiamati a pronunciare giudizi di grado.

La Commissione è assistita da un ufficiale superiore del Corpo, con funzioni di segretario, senza voto.

La Commissione s'intende legalmente costituita con l'intervento di almeno quattro dei suoi componenti.

Art. 18.

Le norme ed i programmi del corso valutativo per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore e degli esami per l'avanzamento a scelta speciale, nonchè i punti minimi per l'idoneità, saranno fissati con decreto Reale.

Art. 19.

A parziale modificazione delle disposizioni di cui agli articoli 106, 108 e 110 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni 20 e 22 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026 e successive modificazioni, la durata massima delle posizioni di « fuori quadro » per i colonnelli, e di « fuori organico » per i maggiori e i capitani della Regia guardia di finanza, è ridotta ad anni due.

Il periodo massimo di permanenza nelle posizioni suddette è fissato in anni tre, per gli ufficiali di cui al precedente comma che vi saranno collocati fino a tutto l'anno 1940-XVIII.

Il collocamento a domanda fuori quadro viene concesso ai soli generali, entro l'anno dal raggiungimento dei limiti di età di cui al precedente art. 16. I generali di brigata, però, possono ottenerlo in ragione di non più di uno ogni due anni.

Il collocamento a domanda fuori organico non può essere concesso se non ad eventuale raggiungimento dei limiti numerici stabiliti per i singoli gradi dal precedente art. 11.

Le elevazioni dei periodi di permanenza in posizione ausiliaria, risultanti dalla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e dalla legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, e successive modificazioni, non sono applicabili agli ufficiali della Regia guardia di finanza che si trovino in detta posizione alla data di entrata in vigore del presente decreto o che vi siano successivamente collocati, senza essere prima passati attraverso le posizioni di fuori quadro o di fuori organico.

Art. 20.

L'avanzamento degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra della Regia guardia di finanza, riassunti in servizio a tenore della legge 13 dicembre 1928-VII, n. 2844, per quanto non è stabilito dal presente decreto, è regolato dalle norme contenute negli articoli 5 e 6 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3257, nell'art. 12 del R. decreto 29 luglio 1937-XV, n. 1494, e nell'art. 111 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni.

Art. 21.

Alle quattro categorie degli ufficiali in congedo della Regia guardia di finanza corrispondono altrettanti ruoli di anzianità, nei quali gli ufficiali stessi vengono iscritti distintamente per categoria di appartenenza e per gradi.

Art. 22.

Per gli ufficiali in congedo che, al momento della compilazione degli specchi di avanzamento, siano da almeno un mese in servizio temporaneo, e per quelli mutilati e invalidi riassunti, i giudizi di avanzamento sono pronunciati dalle autorità e con la procedura stabilita per i pari grado del servizio permanente.

Art. 23.

Per l'applicazione dell'art. 115 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, l'iniziativa della proposta di promozione per meriti eccezionali deve partire da una autorità militare della Regia guardia di finanza o del Regio esercito, la quale fornisce alle autorità giudicatrici per l'avanzamento gli elementi necessari, perchè tali autorità possano pronunciare un sicuro parere in merito alla proposta stessa.

Art. 24.

Per l'applicazione dell'articolo 116 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, il Comando generale della M.V.S.N. segnala con particolare rapporto al Ministero delle finanze (Comando generale della Regia guardia di finanza) gli ufficiali della Regia guardia di finanza che si trovino, a suo avviso, nelle condizioni di essere presi in esame ai fini dell'avanzamento per merito eccezionale.

Il rapporto anzidetto viene quindi trasmesso alle competenti autorità giudicatrici della Regia guardia di finanza, perchè possano esprimere il parere in merito all'avanzamento di cui sopra.

Art. 25.

Oltre le esclusioni previste dalla legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, e successive modificazioni, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, non possono far parte del consiglio di disciplina, che deve giudicare l'ufficiale della Regia guardia di finanza:

a) il comandante generale e il comandante in secondo del Corpo;

b) gli ufficiali del Corpo, del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica eventualmente addetti al Ministero delle finanze o al Comando generale della Regia guardia di finanza, o istruttori presso istituti del Corpo.

Art. 26.

La proposta di sottoporre al Consiglio di disciplina un ufficiale della Regia guardia di finanza, in seguito a regolare inchiesta eseguita secondo le norme stabilite per il Regio esercito, viene trasmessa al Comando generale, per via gerarchica, dall'autorità inquirente.

Art. 27.

Nei casi di corresponsabilità di ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, viene ordinato un unico Consiglio e gli ufficiali del Corpo, ove non siano di grado più elevato o più anziano, seguono in giudizio, per quanto riguarda la competenza ad ordinare il Consiglio di disciplina, la sorte dell'ufficiale corresponsabile più elevato in grado o più anziano del Regio esercito o della Regia marina o della Regia aeronautica.

Nel caso che l'ufficiale più elevato in grado o più anziano tra i corresponsabili appartenga alla Regia guardia di finanza, il Consiglio viene ordinato dal Ministro per la guerra in relazione al grado dell'ufficiale del Corpo.

Gli accertamenti disciplinari saranno svolti dall'autorità dalla quale dipende il più elevato in grado o il più anziano degli ufficiali corresponsabili.

Art. 28.

Nei casi di corresponsabilità di cui al precedente articolo, almeno uno dei componenti del Consiglio deve essere ufficiale della Regia guardia di finanza.

La presidenza del Consiglio spetta all'ufficiale del Corpo, se appartiene al Corpo stesso l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano di quelli sottoposti a Consiglio.

Qualora nelle mancanze siano implicati ufficiali del Corpo e ufficiali del Regio esercito o della Regia marina o della Regia aeronautica, i due membri del Consiglio saranno ufficiali del Corpo, se il presidente sarà tratto dal gruppo designato dall'altra autorità interessata.

L'ufficiale o gli ufficiali del Corpo che devono far parte del Consiglio di disciplina, sono designati dal Comando generale.

Art. 29.

Nei casi di corresponsabilità di cui all'art. 27, l'autorità inquirente del Corpo trasmette, per via gerarchica, gli atti d'inchiesta al Comando generale, cui spetta di provvedere all'ulteriore inoltro degli atti stessi all'autorità del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, da cui dipende l'ufficiale corresponsabile più elevato in grado o più anziano, ovvero al Ministro per la guerra al quale spetta di ordinare il Consiglio, se l'ufficiale più elevato in grado o più anziano appartiene alla Regia guardia di finanza.

Art. 30.

Il Consiglio di disciplina convocato per giudicare esclusivamente ufficiali della Regia guardia di finanza deve essere composto di ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo, aventi il grado indicato nella tabella in vigore per il Regio esercito. A tal fine, nella circoscrizione di ciascun Corpo di armata è istituito — su designazione dei rispettivi

Comandi di zona del Corpo stesso — un Consiglio di disciplina annuale, come indicato nella tabella anzidetta.

Nel caso che nella lista non risulti un numero sufficiente di ufficiali dei gradi prescritti dalla tabella di composizione, si ricorre ad ufficiali del Corpo residenti nella circoscrizione del Comando di corpo d'armata la cui sede è più vicina e, successivamente, con lo stesso criterio di vicinanza di spazio, nella circoscrizione di altri Comandi di corpo di armata.

Art. 31.

I Consigli di disciplina si svolgono alla sede dei generali di brigata o presso il Comando generale del Corpo, secondo che trattasi di ufficiali inferiori e superiori, ovvero di ufficiali generali.

Art. 32.

Il verbale e gli atti del procedimento disciplinare, insieme con ogni altro documento od atto che vi si connetta, saranno inviati dal presidente del Consiglio di disciplina al Comando generale del Corpo.

Art. 33.

Per l'ufficiale sottoposto a Consiglio di disciplina in seguito ad ordine del Ministro per la guerra, ai termini dell'art. 27, il Ministro stesso, ultimate le operazioni del Consiglio e prese le sue decisioni, ne trasmette gli atti al Ministro per le finanze per i conseguenti provvedimenti.

Art. 34.

Gli ufficiali della Regia guardia di finanza che nell'Albania, nell'Africa italiana o nelle Isole italiane dell'Egeo si rendano responsabili di atti reputati incompatibili col grado, sono sottoposti a Consiglio di disciplina, per decisione del Ministro per le finanze, in seguito a proposta delle competenti autorità gerarchiche per il tramite del Governatore, comandante delle Forze armate, o del comandante delle truppe, o direttamente, previa formale inchiesta da svolgere ad iniziativa delle autorità anzidette o del Ministro per le finanze.

Art. 35.

L'ufficiale deferito al Consiglio di disciplina viene immediatamente rimpatriato e deve presentarsi al Comando da cui dipendono i reparti d'oltre mare, che lo assumerà in forza ad ogni effetto.

Il Consiglio avrà luogo secondo le disposizioni vigenti per gli ufficiali di stanza in Italia.

Art. 36.

Nei casi di corresponsabilità di ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, l'inchiesta viene ordinata dal comandante delle truppe del reparto d'oltre mare, ed affidata ad un ufficiale generale o superiore del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, a seconda che il più elevato in grado o il più anziano fra gli ufficiali corresponsabili appartenga al Regio esercito ovvero alla Regia guardia di finanza, alla Regia marina, alla Regia aeronautica.

Art. 37.

La decisione di deferimento al Consiglio di disciplina, di tutti o di parte degli ufficiali inquisiti, spetta al Ministro da cui dipende il più elevato in grado o più anziano di quelli ritenuti passibili di deferimento al Consiglio di disciplina. Nel caso in cui l'ufficiale più elevato in grado o più anziano tra i corresponsabili appartenga alla Regia guardia di finanza, il Consiglio viene ordinato dal Ministro per la guerra.

Art. 38.

Nel caso di corresponsabilità di cui al precedente art. 36, il Consiglio avrà luogo in Italia secondo le disposizioni di cui alla legge sullo stato degli ufficiali, osservate, per gli ufficiali della Regia guardia di finanza, le particolari disposizioni contenute nel presente decreto, e sarà formato e convocato dal comandante della Difesa territoriale di Napoli o dal comandante del Dipartimento marittimo del Basso Tirreno o dal comandante della Terza zona aerea territoriale, a seconda che la decisione di deferimento al Consiglio sia stata presa dal Ministro per la guerra, per la marina o per l'aeronautica.

Art. 39.

In deroga al disposto del precedente art. 1 restano fermi per i sottufficiali della Regia guardia di finanza:

a) gli articoli 1 a 6 del Regio decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 568, per la posizione di servizio sedentario;

b) il R. decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 267, convertito nella legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1056, per il passaggio agli impieghi civili.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 40.

Ai generali di divisione comandanti in secondo della Regia guardia di finanza può essere conferito — all'atto del collocamento in ausiliaria e con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze — il rango di generale di corpo d'armata ai soli effetti del R. decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, e successive modificazioni, avvertendo che gli ufficiali predetti saranno compresi nella categoria IV del citato decreto.

Le disposizioni di cui al precedente comma possono applicarsi anche nei confronti dei generali di divisione della Regia guardia di finanza collocati in ausiliaria anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto e che abbiano ricoperto la carica suddetta.

Art. 41.

Le disposizioni contenute nell'art. 14 del presente decreto non si applicano agli ufficiali compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento per l'anno 1940-XVIII ad anzianità, a scelta ordinaria ed a scelta speciale. Per gli ufficiali, invece, compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sugli stessi quadri di avanzamento:

a) per l'anno 1941, i periodi di comando o di servizio sono ridotti di due anni per il grado di tenente colonnello, cumulativamente nel comando e nella carica di cui al citato art. 14, e di un anno per i gradi di tenente, capitano e colonnello;

b) per l'anno 1942, i periodi medesimi sono ridotti di un anno per il grado di tenente colonnello, cumulativamente nel comando e nella carica di cui al ripetuto articolo 14.

Art. 42.

Per i tenenti della Regia guardia di finanza iscritti nel quadro di avanzamento ad anzianità per gli anni 1940 e 1941, il periodo di permanenza minima nel grado, di cui all'art. 33 — primo comma, lettera *a*) — della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni, è ridotto a sei anni.

Art. 43.

Le disposizioni contenute negli articoli 94 e 111 — primo e secondo comma della lettera *c*) — della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni, restano in vigore per gli ufficiali che, alla data del presente decreto, siano stati dichiarati promovibili ai sensi degli articoli stessi. Tali ufficiali debbono possedere i requisiti stabiliti dall'art. 14 del presente decreto. Tuttavia è consentito che il periodo di servizio o di incarico sia sostituito da eguale periodo di comando.

Art. 44.

Per gli ufficiali i quali durante la guerra 1915-1918 frequentarono il corso allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo, la data d'inizio del servizio militare, agli effetti di cui alla tabella annessa all'art. 10 del Regio decreto 29 luglio 1937-XV, n. 1494, si considera protratta del tempo corrispondente alla durata del corso.

Nel caso in cui tale data sia anteriore al 1° febbraio 1915, i punti minimi totali, di cui al citato art. 10, sono ridotti di tanti quarti di punto (25/100) quanti sono i mesi e le frazioni di mese trascorsi a frequentare il corso.

Art. 45.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1940-XIX
Atti del Governo, registro 427, *foglio* 51. — MANCINI

REGIO DECRETO 14 ottobre 1940-XVIII.

Inscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1145, con modificazioni, contenente disposizioni speciali sui trasporti terrestri e marittimi;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 748, riguardante requisizione e noleggio di naviglio mercantile per le esigenze delle Forze armate;

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Visto il decreto del Capo del Governo 21 aprile 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1937-XV, riguardante autorizzazione a requisire o noleggiare naviglio mercantile da inscrivere temporaneamente nel quadro del naviglio da guerra;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente inscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, nella categoria dragamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Piropeschereccio *Maria Elena* di stazza lorda tonn. 36,01, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatore Lorenzo Lertora di Eugenio con sede a Camogli: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Monte Pasubio* di stazza lorda tonnellate 49,20, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Marchegiani Luigi con sede a S. Benedetto del Tronto: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Maria SS.ma del Carmine* di stazza lorda tonn. 23,55, inscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore Zanna Vincenzo fu Leonardo con sede a Molfetta: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Maria* di stazza lorda tonn. 23,94, inscritto al Compartimento marittimo di Roma, dell'armatore Perrone Umberto con sede a Terracina: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Marco Polo* di stazza lorda tonn. 30,04, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Sollini Evaristo con sede a Porto S. Giorgio: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Maria* di stazza lorda tonn. 22,06, inscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore Giancaspro Mauro di Alessandro con sede a Molfetta: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Marone* di stazza lorda tonn. 20,85, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Gaetani Angelo fu Giovanni con sede ad Ancona: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Medusa* di stazza lorda tonn. 79,12, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Di Stefano Benedetto con sede a Porto S. Giorgio: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Mafalda* di stazza lorda tonn. 31,51, inscritto al Compartimento marittimo di Roma, dell'armatrice Ditta Melchiorri Pasquale & Figli con sede a Roma: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Madonna del Carmine* di stazza lorda tonn. 20,14, inscritto al Compartimento marittimo di Porto Empedocle, dell'armatore Sciangula Calogero con sede a Porto Empedocle: dalle ore 7 del 14 giugno 1940.

Motopeschereccio *Michelino* di stazza lorda tonn. 37,02, inscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'arma-

tore Capurso Giovanni di Salvatore con sede a Molfetta: dalle ore 10 del 16 giugno 1940.

Motopeschereccio *Nuova Maria D.* di stazza lorda tonnellate 27,02, inscritto al Compartimento marittimo di Gaeta dell'armatore Di Ciaccio Benedetto fu Salvatore, con sede a Gaeta: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Margherita Madre* di stazza lorda tonnellate 28,38, inscritto al Compartimento marittmo di Trapani, dell'armatore Giacalone Filippo di Vito con sede a Mazara del Vallo: dalle ore 10 del 6 giugno 1940.

Motopeschereccio *Minerva* di stazza lorda tonn. 72,20, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Marchegiani Nicola con sede a S. Benedetto del Tronto: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Maria Santissima* di stazza lorda tonnellate 22,69, inscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore Castiglione Antonino con sede a Trapani: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Pizzon Martino* di stazza lorda tonnellate 27,69, inscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore Romano Maria Nicola, con sede a Molfetta: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Progreditore* di stazza lorda tonnellate 25,12, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona dell'armatore Burini Domenico con sede ad Ancona: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Pierina Madre* di stazza lorda tonnellate 26,74, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Luciani Francesco con sede al Ancona: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Procida di* stazza lorda tonn. 41,23, inscritto al Compartimento marittimo di Napoli, dell'armatore Scotto di Santolo Maurizio fu Aniello con sede a Procida: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Perseverante* di stazza lorda tonnellate 76,08, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Agatino Comis con sede a Catania: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Pino* di stazza lorda tonn. 41,96, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatore De Giosa Angelo fu Giuseppe con sede a Bari: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Oriente* di stazza lorda tonn. 33,02, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatore Pesce Vitangelo fu Sante con sede a Mola di Bari; dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Orgoglio* di stazza lorda tonn. 25,91, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Burini Marino & Fratelli con sede ad Ancona: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Nibbio* di stazza lorda tonn. 21,66, inscritto al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatore Wonger Amerigo con sede a Porto S. Stefano: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Nina* di stazza lorda tonn. 43,79, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatrice Società Virmapesca con sede a Bari: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Nuova Eleonora* di stazza lorda tonnellate 24,49, inscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore Mezzina Cosimo fu Giuseppe con sede a Molfetta: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Nuovo Ciccillo* di stazza lorda tonnellate 42,65, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatrice Società Virmapesca con sede a Bari: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Nasello* di stazza lorda tonn. 29,80, inscritto al Compartimento marittimo di Livorno, degli armatori Fratelli Baldi Mario e Italo fu Angelo con sede a Orbetello: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Nuova Antonietta* di stazza lorda tonnellate 26,05, inscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore Pansini Saverio fu Giovanni con sede a Molfetta: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Maria Pia di Piemonte* di stazza lorda tonn. 33,87, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Parlini Francesco con sede a Fano: dalle ore 17 del 17 giugno 1940.

Motopeschereccio *Madonna dei Sette Veli* di stazza lorda tonn. 27,71, inscritto al Compartimento marittimo di Chioggia, dell'armatore Donaggio Emilio fu Gaetano con sede a Chioggia: dalle ore 11,30 del 17 luglio 1940.

Motopeschereccio *Maria Pia* di stazza lorda tonn. 30,44, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, degli armatori Pedrelli Pio, Bracconi Vincenzo e Rastelli Tibaldo con sede a Rimini: dalle ore 18 del 13 giugno 1940.

Motopeschereccio *Maria Grazia* di stazza lorda tonnellate 23,2, inscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore Asaro Luciano con sede a Mazara del Vallo: dalle ore 20 del 28 giugno 1940.

Motopeschereccio *Maria Santissima dei Martiri* di stazza lorda tonn. 24,40, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatrice Società Virmapesca con sede a Bari: dalle ore 15 del 25 giugno 1940.

Motopeschereccio *Maestrale* di stazza lorda tonn. 32,06, inscritto al Compartimento marittimo di Roma, dell'armatore Faiola Augusto fu Antonio con sede a Terracina: dalle ore 19 del 18 giugno 1940.

Motopeschereccio *Mirabello* di stazza lorda tonn. 30,12, inscritto al Circondario Marittimo di Molfetta, dell'armatore Pappagallo Francesco con sede a Molfetta: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Mario* di stazza lorda tonn. 33,35, inscritto al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatore Bussotti Umberto con sede a Piombino: dalle ore 17,10 del 13 giugno 1940.

Motopeschereccio *Maria Costanza* di stazza lorda tonnellate 38,16, inscritto al Compartimento marittimo di Roma, dell'armatore Percocco Guido fu Luigi con sede a Terracina: dalle ore 15 del 17 giugno 1940.

Motopeschereccio *Maria Vittoria Seconda* di stazza lorda tonn. 30,87, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Pompei Silvestro di Domenico con sede ad Ancona: dalle ore 8 del 7 giugno 1940.

Motopeschereccio *Margherita* di stazza lorda tonn. 20,07, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Santilli Igino con sede ad Ancona: dalle ore 18 del 7 giugno 1940.

Motopeschereccio *Madonna S. Giovanni* di stazza lorda tonn. 35, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Piatti Lina con sede a Grottammare: dalle ore 18 del 6 giugno 1940.

Motopeschereccio *Tre Fratelli* di stazza lorda tonn. 24,51, inscritto al Compartimento marittimo di Gaeta, di proprietà di Caruso Vincenzo fu Francesco con sede a Gaeta (Porto Salvo): dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *San Nicolò* di stazza lorda tonn. 21,40, inscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatrice Ditta Corderia Minutillo & Mastrofilippo con sede a Malfetta: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Sparviero* di stazza lorda tonn. 37,03, inscritto al Compartimento marittimo di Livorno, dell'ar-

matore Moriani Rodolfo con sede a Porto S. Stefano: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Roma* di stazza lorda tonn. 25,32, inscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore Scuccimarro Angelo fu Giuseppe con sede a Molfetta: dalle ore 8 del 13 luglio 1940.

Motopeschereccio *Rosa Madre* di stazza lorda tonn. 24,76, inscritto al Compartimento marittimo di Torre del Greco, dell'armatore Borriello Domenico di Raffaele con sede a Torre del Greco: dalle ore 7 del 1° luglio 1940.

Motopeschereccio *Riccardo Cuor di Leone* di stazza lorda tonn. 27,64, inscritto al Compartimento marittimo di Torre del Greco, dell'armatore Salipante Nicola Pasquale fu Michele Luigi con sede a Gaeta: dalle ore 9 del 28 giugno 1940.

Motopeschereccio *Rosa Madre* di stazza lorda tonn. 39,44, inscritto al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatore Costanzo Oreste fu Raffaello con sede a Porto Santo Stefano: dalle ore 5 del 14 giugno 1940.

Motopeschereccio *Romano* di stazza lorda tonn. 26,29, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Paolucci Angelo con sede ad Ancona: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Roma* di stazza lorda tonn. 34,30, inscritto al Compartimento marittimo di Bari dell'armatrice Società Virmapesca con sede a Bari: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Roma Secondo* di stazza lorda tonnellate 24, inscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore Pisani Angelo fu Nicola con sede a Molfetta: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Risveglio* di stazza lorda tonn. 26,21, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Orazietti Ermanno con sede a Fano: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Recoaro* di stazza lorda tonn. 49,11, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Filiaci Pacifico con sede a S. Benedetto del Tronto: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Regina Giovanna* di stazza lorda tonnellate 46,97, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Paolini Emilio con sede a Giulianova: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Rondello* di stazza lorda tonn. 26,86, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Micucci Antonio con sede ad Ancona: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Rina* di stazza lorda tonn. 41,97, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatrice Società Virmapesca con sede a Bari: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Rosanna* di stazza lorda tonn. 27, inscritto al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatore Malacarne Bixio con sede a Porto S. Stefano: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Padre Pietro* di stazza lorda tonnellate 60,,51, inscritto al Compartimento marittimo di Viareggio, dell'armatrice Ditta fratelli Larini fu Pietro con sede a Viareggio: dalle ore 12 del 10 luglio 1940.

Motopeschereccio *Principe Umberto* di stazza lorda tonnellate 56,90, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Petrolati Ines con sede a Fano: dalle ore 17,30 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *San Vincenzo* di stazza lorda tonnellate 38,73, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Mosca Francesco con sede a Giulianova: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Scipione* di stazza lorda tonn. 44,47, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Silenzi Armando con sede a Porto S. Giorgio: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *San Giovanni Bosco* di stazza lorda tonn. 25,66, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Giorgietti Pacifico di Giovanni con sede a Porto Recanati: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Seconda Maria Costanza* di stazza lorda 31,77, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Ferri Guido con sede a Fano: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *San Giuseppe* di stazza lorda tonnellate 23,65, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, già dell'armatore Belemmi Giovanni con sede ad Ancona ed ora dell'armatore Marchegiani Nicola con sede a S. Benedetto del Tronto: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Santa Maria Antonietta* di stazza lorda tonn. 30,14, inscritto al Compartimento marittimo di Castellammare di Stabia, dell'armatore Savarese Antonino fu Antonio con sede a Vico Equense: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *San Nicola I* di stazza lorda tonn. 28, inscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore Salvemini Michele fu Giacomo con sede a Molfetta: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Sant'Antonio di Padova* di stazza lorda tonn. 26,55, inscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore Visaggio Nicolò fu Giuseppe con sede a Molfetta: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *San Francesco* di stazza lorda tonnellate 22,91, inscritto al Compartimento marittimo di Palermo, dell'armatore Sansone Antonino, con sede a Termini Imerese: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Sant'Antonio di Padova* di stazza lorda tonn. 71,49, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatrice Ditta Michele Amoruso con sede a Bari: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Saverio Padre* di stazza lorda tonnellate 21,37, inscritto al Compartimento marittimo di Torre del Greco, dell'armatore De Vito Domenico di Saverio con sede a Resina: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *San Giovanni Bosco* di stazza lorda tonn. 47,11, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Sabatini Pietro con sede a S. Benedetto del Tronto: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Sinibaldo* di stazza lorda tonn. 79,82, inscritto al Compartimento marittimo di Roma, dell'armatrice Ditta Pasquale Melchiorri & Fgli con sede a Roma: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Severo* di stazza lorda tonn. 26,06, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Giorgietti Giuseppe fu Pasquale con sede ad Ancona: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Stamura* di stazza lorda tonn. 25,51, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Zocchi Oreste con sede ad Ancona: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *San Vincenzo* di stazza lorda tonnellate 21,50, inscritto al Compartimento marittimo di Torre del Greco, dell'armatore Cozzolino Liberato fu Crescenzo con sede a Resina: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Saint Bon* di stazza lorda tonn. 30,25, inscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore De Pinto Luigi di Felice con sede a Molfetta: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Orsini* di stazza lorda tonn. 34,40, inscritto al Compartimento marittimo di Bari, dell'armatore Michele Amoruso fu Nicola con sede a Bari: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Nicolò Padre* di stazza lorda tonnellate 65,87, inscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore Giacalone Gasparre di Nicolò con sede a Mazara del Vallo: dalle ore 15 del 4 giugno 1940.

Motopeschereccio *Nicola Padre* di stazza lorda tonnellate 71,67, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Giampieri Guglielmo con sede ad Ancona: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Nibbio* di stazza lorda tonn. 28,79, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Gasperoni Amedeo con sede ad Ancona: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Nicola* di stazza lorda tonn. 59,84, inscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatrice Ditta Inia & Di Gaetano con sede a Trapani: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Nuova Maria* di stazza lorda tonnellate 31,88, inscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore Sasso Giovanni di Marco con sede a Molfetta: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Provvidenza* di stazza lorda tonnellate 22,94, inscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore Gancitano Vincenzo fu Giovanbattista con sede a Mazara del Vallo: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Pietro Padre* di stazza lorda tonnellate 43,03, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona degli armatori Recchi Ortezia & Recchioni Giovanna con sede ad Ancona: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *Roma* di stazza lorda tonn. 36,40, inscritto al Compartimento marittimo di Roma, dell'armatrice Ditta Melchiorri Pasquale & Figli con sede a Roma: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motopeschereccio *SS. Cosma e Damiano* di stazza lorda tonn. 23,84, inscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore Salvemini Francesco di Antonio con sede a Molfetta: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *Manuclo* di stazza lorda tonn. 106,96, inscritto al Compartimento marittimo di Trieste, dell'armatore Balducci Emanuele con sede a Trieste: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *Mamma Maria* di stazza lorda tonnellate 41,91, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatore Figari Noemia con sede a Chiavari: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *Madonna di Montenero* di stazza lorda tonn. 44,87, inscritto al Compartimento marittimo di Bengasi, dell'armatore Igino Palla con sede a Bengasi: dalle ore 18 del 3 giugno 1940.

Rimorchiatore *Maria Noli* di stazza lorda tonn. 57,26, inscritto al Compartimento marittimo di Savona, dell'armatrice Società anonima Carmelo Noli fu Giovanni con sede a Savona: dalle ore 8 del 9 giugno 1940.

Rimorchiatore *Nettuno* di stazza lorda tonn. 102,56, inscritto al Compartimento marittimo di Livorno, dell'armatrice Ditta Lunardini & Bonatti con sede a Livorno: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *Nuovo Domenico* di stazza lorda tonnellate 25,95, inscritto al Circondario marittimo di Molfetta, dell'armatore Salvemini Isabella fu Antonio con sede a Molfetta: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *Nazzareno I* di stazza lorda tonn. 47,23, inscritto al Compartimento marittimo di Rimini, dell'armatore Frattini Luigi con sede a Fano: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *Nilo* di stazza lorda tonn. 65,36, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatore Cosimini Elena vedova Menconi con sede a Genova: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *Petronio* di stazza lorda tonn. 192,10, inscritto al Compartimento marittimo di Ancona, dell'armatore Sindacato Italiano Costruzioni Appalti Marittimi (S.I.C.A.M.) con sede a Roma: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *Pluto* di stazza lorda tonn. 283,59, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatrice Società Rimorchiatori Riuniti Genova con sede a Genova: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *Priamar* di stazza lorda tonn. 61,54, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatrice Società anonima « Ilva » Alti Forni & Acciaierie d'Italia con sede a Genova: dalle ore 17 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *Peppino* di stazza lorda tonn. 77,44, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatrice « Fincosit » con sede a Genova: dalle ore 12 del 3 giugno 1940.

Rimorchiatore *Possente* di stazza lorda tonn. 60,01, inscritto al Compartimento marittimo di Napoli, dell'armatrice Società nazionale Fratelli Gondrand con sede a Massaua: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *N. 42* di stazza lorda tonn. 22,96, inscritto al Compartimento marittimo di Trieste, dell'armatrice Società anonima di Navigazione « Lloyd Triestino » con sede in Trieste: dalle ore 9 del 19 giugno 1940.

Rimorchiatore *Santos* di stazza lorda tonn. 132,39, inscritto al Compartimento marittimo di Napoli, dell'armatore Merlino Giuseppe con sede a Napoli: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Rimorchiatore *San Marco I. A.* di stazza lorda tonnellate 98,73, inscritto al Compartimento marittimo di Catania, dell'armatrice Impresa lavori porto Catania con sede a Catania: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Piropeschereccio *Maria Madre* di stazza lorda tonn. 93, inscritto al Compartimento marittimo di Civitavecchia, dell'armatore Memmoli Gennaro & Figli con sede a Cagliari: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Piropeschereccio *Maria Santissima della Catena* di stazza lorda tonn. 125,23, inscritto al Compartimento marittimo di Genova, dell'armatore Maugeri Giovanni con sede a Genova: dalle ore 10 del 5 giugno 1940.

Piropeschereccio *Maris Stella* di stazza lorda tonnellate 39,08, inscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore Mineo Giovanni con sede a Trapani: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Piropeschereccio *San Romolo* di stazza lorda tonnellate 170,62, inscritto al Compartimento marittimo di Catania, dell'armatore Bonaccorsi Agatino con sede a Catania: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Piroscafo *Roma* di stazza lorda tonn. 197,14, inscritto al Compartimento marittimo di Venezia, dell'armatrice Azienda Comunale Navigazione Interna Lagunare con sede a Venezia: dalle ore 17 del 10 giugno 1940.

Piroscafo *Santo Padre* di stazza lorda tonn. 197,56, inscritto al Compartimento marittimo di Olbia, degli armatori Bargone Marcantonio e Tanca Domenico con sede a Maddalena: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motoveliero *San Giuseppe N.* di stazza lorda tonn. 29,65, inscritto al Compartimento marittimo di Messina, dell'armatore Natoli Giuseppe con sede a Panarea (Lipari): dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Motonave *Rialto 2°* di stazza lorda tonn. 98,98, inscritta al Compartimento marittimo di Venezia, dell'armatrice Azienda comunale Navigazione Interna Lagunare (A.C.N.I.L.) con sede a Venezia: dalle ore 0 del 1° giugno 1940.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1940-XIX
Registro n. 15 Marina, foglio n. 27. — VENTURA

(4320)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 novembre 1940-XIX.
Sostituzione di un membro del Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII, che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle corporazioni;

Vista la legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1323, che detta norme integrative per l'esercizio della funzione consultiva della Corporazione della previdenza e del credito;

Visto il proprio decreto 22 settembre 1939-XVII, che costituisce il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva in seno alla Corporazione della previdenza e del credito;

Visto il proprio decreto 10 ottobre 1939-XVII, con il quale il Consigliere aggregato Calamani Giulio è stato nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito (Sezione previdenza) quale rappresentante dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Sartori Cesare Enrico, consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito, è nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione predetta (Sezione previdenza) quale rappresentante dell'Istituto nazionale fascista per gli infortuni sul lavoro, in sostituzione del fascista Calamani Giulio.

Roma, addì 8 novembre 1940-XIX

MUSSOLINI

(4445)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1940-XVIII.
Riconoscimento di notevole importanza industriale dei comuni di Arzignano, Bassano del Grappa, Dueville, Piovene Rocchette, Schio, Thiene, Torrebelvicino e Valdagno, in provincia di Vicenza.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la proposta avanzata dal prefetto di Vicenza perchè i comuni di Arzignano, Bassano del Grappa, Dueville, Piovene Rocchette, Schio, Thiene, Torrebelvicino e Valdagno, con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, siano riconosciuti di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092, recante provvedimenti contro l'urbanesimo;

Ritenuto che l'istruttoria disposta ha addimostrato la fondatezza della proposta, confermando sia la notevole attrezzatura industriale dei Comuni anzidetti, sia all'entità del flusso immigratorio che in essi si verifica e che non vi può trovare adeguato collocamento;

Su conforme avviso espresso dal Ministero delle corporazioni - Direzione generale dell'industria;

Veduto l'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092;

Decreta:

I comuni di Arzignano, Bassano del Grappa, Dueville, Piovene Rocchette, Schio, Thiene, Torrebelvicino e Valdagno, in provincia di Vicenza, sono riconosciuti di notevole importanza industriale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092.

Il prefetto della Provincia ed i podestà dei Comuni sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, addì 24 ottobre 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(4405)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1940-XVIII.
Sottoposizione a sindacato della Società anonima Des Sucrieries, con sede a Liegi e stabilimento a Spinetta Marengo (Alessandria), e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto 24 agosto 1940-XVIII con il quale fu disposto il sequestro della Società anonima Des Sucrieries;

Vista la relazione del sequestratario;

Decreta:

E' revocato il provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della Società anonima Des Sucrieries, con sede a Liegi e stabilimento a Spinetta Marengo (Alessandria).

La Società stessa è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il Senatore Arturo Marescalchi.

Roma, addì 15 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(4406)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Importazione Combustibili, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Importazione Combustibili si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Importazione Combustibili, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Giuseppe Micheli.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(4412)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1940-XIX.
Sottoposizione a sindacato della Società anonima Varraud, con sede a Lucca, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Varraud si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Varraud, con sede a Lucca, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il Consigliere nazionale Giorgio Suriani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 novembre 1940-XIX

Il Ministro: RICCI

(4408)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1940-XIX.
Sottoposizione a sindacato della Società anonima Reyna, con sede a Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Reyna si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;
Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Reyna con sede a Milano è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il Consigliere nazionale Giovanni Maracchi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 novembre 1940-XIX

Il Ministro: RICCI

(4407)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1940-XIX.
Sottoposizione a sindacato della Società anonima Cuscinetti a Sfere, con sede a Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Cuscinetti a Sfere si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;
Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Cuscinetti a Sfere, con sede a Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il Consigliere nazionale Mario Fossi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 novembre 1940-XIX

Il Ministro: RICCI

(4410)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1940-XIX.
Sottoposizione a sindacato della Società anonima Fusi A. e C., con sede a Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Fusi A. e C. si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;
Visti gli articoli 1, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Fusi A. e C., con sede a Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il Consigliere nazionale Augusto Liverani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 novembre 1940-XIX

Il Ministro: RICCI

(4411)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che in data 8 novembre 1940-XIX è stato trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 settembre 1940-XVIII, n. 1374, recante modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per il periodo dell'attuale stato di guerra.

(4447)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico.

Si comunica che il giorno 7 novembre 1940-XIX è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Molina di Fiemme in provincia di Trento.

(4420)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 18 novembre 1940-XIX - N. 236

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	459,75
Argentina (Peso carta)	—	4,65
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,98
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	481,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,80
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	74,40
Id. 3,50% (1902)	74 —
Id. 3,00% Lordo	52,25
Id. 5,00% (1935)	94,35
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74,05
Id. Id. 5,00% (1936)	95,975
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,675
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,45
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,425
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,475
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,90
Id. Id. 5 % - Id. 1949	100,125

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Elenco di obbligazioni del Debito redimibile 4,75 %, di serie prima, acquistate per l'ammortamento in conto per l'esercizio 1938-1939, dalla Direzione generale del Tesoro - Portafoglio dello Stato. (Art. 158 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298).

TITOLI UNITARI

Dal	al	quantità	Dal	al	quantità
305		[illegible]	4516		1
307		1	4691		1
311		1	5062		1
331		1	5213		1
415		1	5355	5356	2
501		1	5358	5376	19
1198		1	5380	5382	3
1203		1	5384	5394	11
1773		1	5397	5399	3
2749		1	5549		1
2956		1	5552		1
3029		1	5604		1
3308		1	5669		1
4042		1	5703		1
4135	4137	3	6236		1
4144		1	6239	6241	3
4210		1	6249	6252	4
4344	4345	2	6427		1

TITOLI DUPLI

Dal	al	quantità	Dal	al	quantità
26457	26458	1	44693	44698	3
26529	26530	1	44701	44716	8
26643	26644	1	44859	44860	1
27095	27096	1	45411	45414	2
27843	27844	1	45635	45636	1
30081	30082	1	46095	46098	2
30517	30520	2	46125	46126	1
30647	30650	2	46181	46182	1
31895	31896	1	46583	46584	1
31949	31950	1	46621	46622	1
32071	32072	1	46951	46952	1
32659	32660	1	47015	47018	2
34381	34382	1	47139	47140	1
34385	34386	1	47143	47144	1
35775	35776	1	47189	47200	6
35779	35782	2	47481	47482	1
36055	36056	1	47485	47492	4
36765	36766	1	47583	47584	1
37557	37560	2	48417	48418	1
39135	39136	1	48459	48460	1
39139	39140	1	50623	50624	1
39213	39214	1	50637	50642	3
39333	39334	1	53163	53164	1
39337	39338	1	53363	53364	1
39349	39350	1	53527	53530	2
39467	39470	2	53947	53948	1
39473	39474	1	54245	54246	1
39477	39478	1	70655	70656	1
39595	39598	2	70659	70662	2
39689	39692	2	72215	72216	1
39753	39756	2	72269	72270	1
39843	39844	1	73963	73964	1
40889	40890	1	75857	75862	3
40949	40950	1	75869	75872	2
41003	41006	2	75875	75880	3
41023	41026	2	76219	76220	1
41061	41062	1	77173	77174	1
41623	41624	1	80477	80478	1
41779	41780	1	80659	80662	2
41911	41912	1	80725	80732	4
44521	44522	1	80943	80950	4
44525	44526	1	80953	80954	1
44641	44654	7	80957	80962	3
44657	44672	8	81015	81018	2
44675	44678	2	81255	81256	1
44681	44688	4	—	—	—

TITOLI DECUPLI

Dal	al	quantità	Dal	al	quantità
126761	126770	1	163321	163330	1
127421	127430	1	164021	164030	1
127831	127840	1	164271	164280	1
127921	127930	1	164761	164780	2
128541	128550	1	164881	164890	1
129321	129340	2	165291	165300	1
129311	129320	1	170901	170920	2
130581	130600	2	171271	171280	1
131671	131680	1	171771	171780	1
134851	134860	1	171841	171850	1
135561	135570	1	172321	172330	1
135881	135890	1	172711	172720	1
136151	136160	1	173201	173210	1
136321	136330	1	174421	174430	1
137771	137780	1	174661	174670	1
140891	140900	1	176511	176520	1
140921	140930	1	177021	177040	2
141111	141120	1	177641	177650	1
143441	143460	2	202121	202160	4
147261	147270	1	202461	202520	6
147431	147450	2	202531	202540	1
149051	149060	1	202901	202910	1
151221	151230	1	204111	204120	1
152421	152430	1	211351	211360	1
152441	152450	1	215711	215720	1
154051	154060	1	223501	223520	2
155291	155300	1	226341	226350	1
156571	156590	1	232831	232930	10
157391	157410	2	232941	232980	4
158571	158590	2	233001	233070	7
159081	159090	1	233081	233150	7
159241	159250	1	233171	233210	4
159821	159830	1	233221	233230	1
162581	162590	1	233501	233510	1
163051	163060	1	—	—	—

TITOLI VENTUPLI

Dal	al	quantità	Dal	al	quantità
294981	295000	1	383601	383620	1
295261	295280	1	385041	385060	1
298161	298180	1	385361	385380	1
299301	299320	1	385841	385860	1
300981	301000	1	389921	389940	1
301541	301560	1	392241	392260	1
308581	308600	1	409281	409300	1
319501	319520	1	440601	440640	2
319561	319600	2	441721	441740	1
320421	320460	2	442081	442100	1
322681	322720	2	442741	442760	1
325041	325080	2	443701	443720	1
327041	327080	2	447021	447040	1
334041	334160	6	447061	447140	4
335541	335560	1	448661	458680	1
337241	337260	1	449161	449180	1
339941	339960	1	450881	450900	1
345061	345080	1	451681	451700	1
346381	346400	1	453941	453960	1
346421	346440	1	496781	496800	1
347241	347260	1	497781	497800	1
348201	348220	1	497881	497900	1
350501	350520	1	508781	508800	1
352061	352080	1	513041	513060	1
353921	353980	3	513501	513520	1
354001	354020	1	520121	520220	5
354961	354980	1	520461	520480	1
355541	355580	2	529441	529460	1
358481	358640	8	530541	530560	1
360421	360440	1	531561	531600	2
360481	360520	2	531781	531840	3
363121	363160	2	531881	531900	1
365121	365140	1	531961	532020	3
366081	366100	1	532081	532100	1
367701	367720	1	532201	532260	3
373381	373400	1	536901	536920	1
373501	373520	1	547041	547100	3
374001	374020	1	547121	547200	4
374041	374060	1	547301	547360	3
548601	548640	2	557841	557880	2
555161	555180	1	610141	610160	1
555781	555800	1	610181	610200	1
555881	555900	1	610241	610260	1
556781	556820	2	610281	610340	3
556901	556920	1	—	—	—

TITOLI QUARANTUPLI

Dal	al	quantità	Dal	al	quantità
646121	646160	1	675721	675760	1
650841	650880	1	676801	676840	1
663481	663520	1	677281	677320	1
667441	667480	1	679561	679600	1
668801	669040	6	679681	679720	1
669201	669320	3	679761	679800	1
673561	673600	1	683561	683640	2
675241	675280	1	687161	687240	2

TITOLI CENTUPLI

Dal	al	quantità	Dal	al	quantità
813601	813700	1	1026001	1027200	12
814901	815100	2	1027301	1028700	14
852501	852600	1	1028801	1029000	2
852701	852800	1	1029101	1029600	5
864101	864200	1	1029701	1030000	3
883801	883900	1	1035301	1035500	2
892701	892800	1	1035601	1036000	4
896501	896600	1	1057401	1057500	1
925601	925700	1	1185601	1185700	1
949401	949500	1	1186901	1187500	6
960001	960200	2	1189701	1189800	1
960401	960800	4	1189901	1190000	1
960901	961300	4	1205001	1205100	1
981801	981900	1	1208801	1208900	1
982101	982200	1	1217101	1217200	1
988001	988100	1	1586801	1586900	1
995401	995500	1	1938501	1938600	1
1001001	1001100	1	1945901	1946000	1
1004501	1005100	6	1950701	1950800	1
1006601	1007100	5	1992501	1992600	1
1024001	1024100	1	1993101	1993200	1

Il direttore generale: POTENZA

Il capo della divisione Gran Libro: GENTILUCCI

(4413)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Tramutamento di titoli di rendita Consolidato 3,50 per cento

(2ª *pubblicazione*). Avviso N. 51.

E' stata presentata a questa Direzione generale una istanza per il tramutamento in titoli al portatore della rendita Cons. 3,50% n. 728888 di annue L. 161, intestata a Petrone Silvio fu Errico, domiciliato a Limosano (Campobasso).

Nella dichiarazione di consenso apposta a tergo del relativo certificato, il titolare ha delegato il Banco di Roma pel ritiro dei nuovi titoli. Poichè in tale dichiarazione si riscontra anche una precedente delega a favore di altra persona di cui non si può leggere il nome perchè cancellato, in analogia all'art. 36 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, l'Amministrazione del debito pubblico darà corso alla richiesta operazione di tramutamento, disponendo la consegna dei titoli al suddetto Banco.

Roma, addì 2 novembre 1940-XIX.

Il direttore generale: POTENZA

(4301)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Elenco n. 7 dei trasferimenti dei marchi di fabbrica e di commercio trascritti nell'anno 1940-XVIII

1. Trascrizione n. 33 del 31 maggio 1940.
Trasferimento da Carlo Paoloni, in Livorno, a Genoveffa Paoloni, in Livorno, del marchio n. 2370.
(Per successione come da atto del 25 aprile 1902, registrato a Livorno il 19 agosto 1902, n. 1902, vol. 82, atti pubblici).

2. Trascrizione n. 34 del 31 maggio 1940.
Trasferimento dalla ditta Eletto Paolini, in Livorno, a Genoveffa Paolini, in Livorno, del marchio n. 10266.
(Per cessione come da atto del 21 settembre 1936, registrato a Livorno il 25 settembre 1936, n. 479, vol. 156, atti privati.

Nota. — I trasferimenti dei marchi compresi nel presente elenco sono riportati nel fascicolo n. 7 (luglio 1940) del Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio.

Il direttore: A. ZENGARINI

(4423)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Errata-corrige

Nel decreto Ministeriale 16 settembre 1940-XVIII, contenente le qualificazioni e le specializzazioni per le quali è consentita al datore di lavoro la richiesta nominativa all'Ufficio di collocamento per l'assunzione di lavoratori dell'industria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 ottobre 1940-XVIII, n. 233, si è incorsi in alcuni errori che si rettificano come segue:

1) Pagina 3672 (1ª colonna), sotto il titolo « Guanti » ove è detto: « Guardiani notturni e diurni, autisti addetti all'industria dei guanti » deve leggersi « Autisti addetti all'industria dei guanti ».

2) Pagina 3674 (2ª colonna), alla linea 11ª va soppressa la dicitura « Magazzino generale ».

3) Pagina 3677 (1ª colonna), ove è detto « Industria del cemento, calce, gesso e manufatti in cemento » deve leggersi « Industria del cemento, calce, gesso, manufatti in cemento e laterizi ».

Vedi pure l'errata corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 ottobre 1940-XVIII, n. 251.

(4421)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Quero, in liquidazione, con sede in Quero (Belluno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 23 novembre 1939-XVIII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Quero, con sede nel comune di Quero (Belluno) e sottopone la Cassa stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 6 settembre 1940-XVIII, con il quale sono stati nominati i membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale suindicata;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del signor Isidoro Dalla Piazza, membro del Comitato di sorveglianza della ripetuta Cassa rurale;

Dispone:

Il signor Angelo Berton fu Angelo è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Quero, in liquidazione, avente sede nel comune di Quero (Belluno), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del signor Isidoro Dalla Piazza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 novembre 1940-XIX

V. AZZOLINI

(4430)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI TRENTO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visto che la signorina Pedrai Bianca, vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta in Sanzeno è stata dichiarata rinunciataria, per non aver assunto il posto entro il termine assegnatole;

Visto che la signora Degiampietro Giuliana, dichiarata idonea, segue la predetta immediatamente nella graduatoria delle concorrenti, approvata con decreto prefettizio 9 agosto 1940, n. 29741-III e che ha chiesto la suddetta sede in ordine di preferenza;

Visto l'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signora Degiampietro Giuliana è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta di Sanzeno ed è designata per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e a quello del comune di Sanzeno.

Trento, addì 4 novembre 1940-XIX

p. *Il prefetto*: GLORIA

(4352)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.